



Statuto

Statuto

Iscritto presso il Registro delle Imprese di Torino in data 10 Aprile 2026

INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI S.p.A.

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Sede legale: Via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 1 1991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, DO1 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

La denominazione sociale può essere espressa in lingue diverse da quella italiana mediante traduzione letterale ovvero nelle versioni usate per consuetudine nei Paesi esteri nei quali la Società svolge la propria attività.

ART. 2 SEDE

La Società ha la sede legale in Torino e sede secondaria in Dublino (Irlanda).

ART. 3 DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31/12/2100, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

ART. 4 OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e nei rami danni infortuni e malattia di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 3 dell'articolo 2 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla legge.

Essa può compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari connesse o strumentali al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, anche di controllo, in altre imprese in Italia e all'estero con particolare riguardo alle Società di assicurazione e riassicurazione e finanziarie.

La gestione della Società è divisa in due sezioni: A (rami vita) e B (rami danni).

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta nei confronti delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del Gruppo.

ART. 5 CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 320.422.508 (trecentoventimilioni quattrocentoventiduemilacinquecentotto), interamente versato, diviso in n. 655.157.496 (seicentocinquantacinquemilioni centocinquantasettemilaquattrocento novantasei) azioni ordinarie nominative prive di valore nominale. Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

Il capitale è attribuito per Euro 316.922.508 (trecentosedicimilioni novecentoventiduemilacinquecentotto) alla sezione A) e per i restanti Euro 3.500.000 (tremilioni cinquecentomila) alla sezione B).

La riserva da sovrapprezzo di emissione è pari a Euro 1.328.097.471 (unmiliardo trecentoventottomilioni novantasettemilaquattrocentosettantuno) ed è interamente attribuita alla sezione A).

Le riserve di rivalutazione sono pari a Euro 4.416.481 (quattromilioni quattrocentosedicimilaquattrocentottantuno) e sono interamente attribuite alla sezione A).

La riserva legale è pari a Euro 64.084.502 (sessantaquattromilioni ottantaquattromilacinquecentodue) ed è attribuita per Euro 63.384.502 (sessantatremilioni trecentoottantaquattromilacinquecentodue) alla sezione A) e per Euro 700.000 (settecentomila) alla sezione B).

Le riserve per azioni della controllante sono pari a Euro 3.467.531 (tremilioni quattrocentosessantasettemilacinquecentotrentuno) e sono interamente attribuite alla sezione A).

Le altre riserve sono pari a Euro 2.126.727.390 (duemiliardi centoventiseimilioni settecentoventisettemilatrecentonovanta) e sono

attribuite per Euro 2.117.156.290
(duemiliardicentodiciassettemilionicentocinquantaseimiladuecentonovant
a) alla sezione A) e per Euro 9.571.100
(novemilionicinquecentosettantunomilacent) alla sezione B).

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Gli aumenti di capitale possono essere effettuati anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

ART. 6 AZIONI

Le azioni sono nominative e indivisibili. In caso di comproprietà si applicheranno le norme stabilite dall'art. 2347 C.C.

ART. 7 TRASFERIMENTO E RISCATTABILITA' DELLE AZIONI

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Ai sensi dell'articolo 2437-sexies del codice civile, è riconosciuto al socio che detenga la maggioranza del capitale sociale (il "Socio di Riferimento"), il diritto di riscatto sulle seguenti azioni (le "Azioni Riscattabili"):

a) tutte e non meno di tutte le azioni detenute dai soci diversi dal Socio di Riferimento qualora:

(i) considerate convenzionalmente pari a 1.000 (mille) le azioni della Società detenute dal Socio di Riferimento (le "Azioni del Socio di Riferimento");

(ii) considerate convenzionalmente pari a 1.000 (mille), parimenti, per ogni socio, le azioni della Società detenute, anche in comunione, in numero effettivo inferiore a 1.000 (mille) (le "Azioni dei Soci di Minoranza"); e

(iii) fermo restando il numero delle azioni effettivamente detenute, singolarmente o in comunione, da tutti gli altri soci (le "Azioni degli Altri Soci");

la somma delle Azioni del Socio di Riferimento, delle Azioni dei Soci di Minoranza e delle Azioni degli Altri Soci (le "Azioni Aggregate"), risulti complessivamente inferiore a 99.000 (novantanovemila). Ciò restando inteso che, ai fini del calcolo sopradetto, le azioni detenute in comunione saranno computate una ed una volta sola in capo a tutti i soci

comproprietari e non a ciascuno;

(b) tutte e non meno di tutte le azioni detenute dal socio che – successivamente all'introduzione della presente clausola - non abbia partecipato, per un periodo ininterrotto di almeno 36 (trentasei) mesi, ad alcuna assemblea, ordinaria e/o straordinaria, convocata dalla Società.

Si intende che il diritto di riscatto, potrà essere esercitato, alternativamente, qualora si verifichi una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (a) o (b) ("Eventi di Riscatto" e ciascuna, singolarmente, l'"Evento di Riscatto") restando in ogni caso salvo il diritto di riscatto di cui alla lettera (a) ove sia stato eventualmente e previamente esercitato il diritto di riscatto di cui alla lettera (b) rispetto ad uno o più soci.

In qualunque momento, su istanza scritta del Socio di Riferimento o di propria iniziativa, il Consiglio di Amministrazione provvede ad accertare l'avveramento di uno o più Eventi di Riscatto. In caso di esito positivo di tale verifica, entro i successivi 10 (dieci) giorni il Consiglio di Amministrazione ne dà comunicazione al Socio di Riferimento indicando l'Evento di Riscatto che ha determinato l'insorgenza del relativo diritto, il numero delle azioni riscattabili e gli azionisti che ne siano titolari, con la relativa residenza o domicilio come risultante dal libro soci ("Comunicazione dell'Evento di Riscatto"). Entro 30 (trenta) giorni dalla Comunicazione dell'Evento di Riscatto il Socio di Riferimento, qualora interessato, comunica al consiglio di amministrazione - a mezzo lettera raccomandata a.r. o via PEC – la richiesta di determinazione del prezzo di riscatto (la "Richiesta del Prezzo di Riscatto"), eventualmente indicando il prezzo per azione dell'ultimo acquisto che abbia determinato l'insorgenza del diritto, fornendo copia della disposizione di pagamento e precisando il numero delle azioni acquistate.

Il prezzo di esercizio del diritto di riscatto per azione è fissato al più alto valore tra: (a) il prezzo per azione eventualmente corrisposto per l'acquisto azionario – ove intervenuto - determinante per l'insorgenza del diritto di riscatto e (b) il valore di liquidazione per azione ex art. 2437 - ter cod. civ., determinato alla data della Richiesta del Prezzo di Riscatto, che dovrà essere calcolato entro trenta giorni dalla sua ricezione.

A esito del procedimento di cui alla precedente lettera (b), entro 10 (dieci) giorni la Società comunica al Socio di Riferimento il prezzo di riscatto per azione e la banca individuata per il deposito a garanzia di cui al comma successivo (la "Comunicazione del Prezzo di Riscatto"). Le spese sostenute per il procedimento sono integralmente a carico del Socio di Riferimento.

Entro 30 (trenta) giorni dalla Comunicazione del Prezzo di Riscatto (il "Termine per il Riscatto"), il Socio di Riferimento ha facoltà di esercitare il diritto di riscatto esclusivamente mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione (la "Comunicazione di Esercizio del Riscatto"). La Comunicazione di Esercizio del Riscatto deve contenere (i) la dichiarazione di esercizio del diritto di riscatto, riversata in un atto notarile; essa deve inoltre precisare (ii) l'Evento di Riscatto che ha determinato l'insorgenza del diritto di riscatto; (iii) il numero delle azioni riscattate; (iv) il prezzo per azione; (v) il corrispettivo complessivamente dovuto a ogni socio; (vi) le modalità di pagamento, con deposito irrevocabile a garanzia presso la banca individuata dalla Società.

La Comunicazione di Esercizio del Riscatto deve inoltre essere portata a conoscenza degli azionisti titolari delle Azioni Riscattabili alla residenza o al domicilio come risultante dal libro soci e mediante avviso pubblicato sul sito web della Società e su un quotidiano a diffusione nazionale.

Il mancato invio entro il Termine per il Riscatto della Comunicazione di Esercizio del Riscatto, corredata dall'atto notarile e dalla documentazione attestante il deposito a garanzia, comporta la decadenza dall'esercizio del relativo diritto sino all'avveramento di un nuovo Evento di Riscatto di cui alla lettera (b) del comma 2 del presente articolo o alla riduzione di ulteriori 1.000 azioni delle Azioni Aggregate rispetto a quelle eventualmente individuate nella Comunicazione dell'Evento di Riscatto (il "Nuovo Evento di Riscatto"). Ove un Nuovo Evento di Riscatto si verifichi, il diritto di riscatto è esercitabile dal Socio di Riferimento negli stessi termini e con le stesse modalità dianzi descritte nel presente articolo.

Dalla data di ricezione - da parte della Società - della Comunicazione di Esercizio del Riscatto il riscatto ha effetto ai sensi di legge e comporta l'acquisto da parte del Socio di Riferimento delle azioni riscattate, anche senza un'espressa manifestazione di volontà del/i soci già proprietari. In capo a questi ultimi residua il diritto relativo a distribuzioni deliberate dalla Società antecedentemente all'acquisto.

A semplice richiesta del Socio di Riferimento, la Società provvede ad annullare le azioni riscattate e ad emettere un nuovo certificato azionario ad esso intestato.

Ove non direttamente corrisposto ai titolari delle azioni riscattate, il prezzo di riscatto rimarrà depositato presso la banca depositaria, con produzione dei frutti a favore di detti titolari, per 5 (cinque) anni (il "Periodo di Deposito"), fatto salvo quanto previsto al comma successivo. Il prelievo del corrispettivo

previsto per il riscatto comporta accettazione della relativa determinazione, salva la possibilità di procedere a contestazione mediante lettera raccomandata o pec da inviarsi congiuntamente al Socio di Riferimento e alla Società, a pena di decadenza, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Esercizio del Riscatto o dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 8 del presente articolo, prevalendo il termine più favorevole. Troverà applicazione in tal caso la procedura prevista dal sesto comma dell'art. 2437-ter cod. civ., con effetti limitati al soggetto che abbia promosso la contestazione, il quale avrà diritto al maggior prezzo o sarà onerato della restituzione pro-quota in relazione al suo esito.

Anche in presenza di contestazione resta fermo l'acquisto da parte del Socio di Riferimento ai sensi del comma 10 del presente articolo. I costi dell'esperto nominato dal Tribunale saranno a carico del socio che ne abbia richiesto la nomina o, nel caso in cui il prezzo di riscatto determinato dall'esperto risulti superiore al valore indicato nella Comunicazione di Esercizio del Riscatto, a carico della Società e del Socio di Riferimento che ha esercitato il riscatto.

Ove le azioni riscattate siano gravate da vincoli, detti vincoli si trasferiscono sulle somme depositate a garanzia.

La Società mantiene costantemente aggiornata, sul proprio sito web, l'indicazione sull'eventuale avveramento delle condizioni di riscattabilità delle azioni, dando evidenza delle azioni rispettivamente detenute dai soci di minoranza e del calcolo, tempo per tempo, delle Azioni Aggregate.

ART. 8 OBBLIGAZIONI

La società potrà emettere obbligazioni a norma di legge.

ART. 9 CONVOCAZIONE E COMPETENZE DELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione, con l'osservanza delle formalità di legge, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicato, all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nei casi consentiti dalla legge, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi prescritti dalla legge.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

ART. 10 PROCEDURE DELLE RIUNIONI ASSEMBLEARI

La regolarità di costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni sono disciplinate dalla Legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età presente o, in mancanza dei predetti, dalla persona eletta dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- il Presidente dell'Assemblea deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 11 AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione costituito da amministratori, scelti anche tra non soci, in numero compreso tra 7 e 11.

Spetta all'Assemblea, di volta in volta, determinare il numero degli amministratori, nel rispetto dei criteri di adeguata composizione collettiva – ivi incluso il rispetto della adeguata rappresentanza di genere - previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e applicabile al momento dell'assunzione della delibera, entro il minimo e il massimo previsto dal comma precedente.

L'assunzione e il mantenimento della carica sono subordinate al possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalle normative applicabili e dallo statuto e, in particolare, gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di giudizio, soddisfare i criteri di correttezza, competenza e disponibilità di tempo, nonché rispettare gli specifici limiti al cumulo degli incarichi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche devono altresì possedere i requisiti specifici stabiliti per ciascuna di esse dalle

normative applicabili.

Almeno due amministratori – ovvero tre ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da nove a undici componenti – dovrà inoltre essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza specifici richiesti dalla normativa di settore applicabile.

L'indipendenza è attestata dall'amministratore per iscritto all'atto della nomina o dell'accettazione della carica. Ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno di tale requisito deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale e determina la decadenza dall'ufficio. Peraltro, il venir meno del requisito di indipendenza in capo a un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, ai sensi del presente articolo, devono possedere detto requisito.

Ciascun amministratore è tenuto a fornire tempestiva comunicazione in merito a ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, comunque non superiore a 3 esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli stessi sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare uno o più amministratori, gli altri provvedono alla sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ., nel rispetto delle disposizioni statutarie e normative in materia di indipendenza e di equilibrio di genere tempo per tempo vigenti.

Pertanto, in caso di cessazione anticipata nel corso di mandato di un amministratore, qualora la presenza di amministratori indipendenti e/o del genere meno rappresentato dovesse scendere al di sotto del limite normativo a causa della cessazione anticipata, il nuovo componente dovrà possedere i requisiti di indipendenza e/o appartenere al genere meno rappresentato.

Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intenderà cessato con effetto dal momento della sua ricostituzione e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

ART. 12 CARICHE SOCIALI

Ove non nominato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti, un Amministratore Delegato nonché, anche fuori del suo seno, un Segretario.

ART. 13 RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna normalmente con periodicità almeno trimestrale.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo stesso ne riceva domanda scritta da almeno un terzo degli Amministratori in carica. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da un Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

Durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione e comunque con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, riferiscono sulle operazioni che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Ciascun Amministratore, inoltre, deve dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe sono portate a conoscenza del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da un Vice Presidente, o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'Amministratore Delegato, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o in un paese membro dell'Unione Europea, con avviso di convocazione, contenente l'indicazione della materia da trattare, e da spedirsi agli amministratori ed ai sindaci effettivi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza detto termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì essere convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nelle votazioni, in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente della adunanza.

ART. 14 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano in modo tassativo riservate alla Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, con eccezione di quelli vietati dalla Legge, può delegare, senza che ciò importi il trasferimento definitivo delle attribuzioni stesse, parte dei propri poteri a un Amministratore Delegato al quale, nell'ambito dei poteri conferiti, spetta la rappresentanza della Società stabilendone, sentito il parere del Collegio Sindacale, le relative

retribuzioni.

Sono peraltro riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non possono formare oggetto di delega - se non per la materiale attuazione delle stesse - le deliberazioni riguardanti:

- la definizione delle linee strategiche;
- la nomina e revoca del Direttore Generale e del/dei Vice Direttori Generali;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
- l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento;
- le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- l'incorporazione e la scissione di società, nei particolari casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori - oltre al Presidente, ai Vice Presidenti e all' Amministratore Delegato - hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 15 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spettano, in via disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, ai Vice Presidenti e all' Amministratore Delegato nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti.

ART. 16 DIREZIONE GENERALE

La direzione generale della Società può essere affidata a un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche uno o più Vice Direttori Generali determinandone i poteri.

Il Direttore Generale, se nominato, partecipa con funzioni propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale deve essere idoneo allo svolgimento dell'incarico secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e applicabile al momento dell'assunzione della delibera e dallo statuto e, in particolare, deve possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di giudizio, soddisfare i criteri di correttezza, competenza, e disponibilità di tempo, nonché rispettare gli specifici limiti al cumulo degli incarichi. Lo stesso è tenuto a fornire tempestiva comunicazione in merito a ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità alla carica ricoperta.

ART. 17 SINDACI

L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e due Sindaci supplenti nel rispetto dei criteri di adeguata composizione collettiva – ivi incluso il rispetto della adeguata rappresentanza di genere - previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e applicabile al momento dell'assunzione della delibera.

In particolare, al fine di facilitare il mantenimento dell'equilibrio di genere in caso di cessazione anticipata del mandato di un Sindaco effettivo, è richiesta la diversità di genere anche per i Sindaci supplenti. Qualora – nonostante quanto sopra e in conseguenza dei criteri anagrafici per la sostituzione automatica di un Sindaco cessante previsti dal codice civile –

l'obiettivo di equilibrio tra i generi non possa essere raggiunto, l'Assemblea chiamata a integrare il Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 cod. civ., provvede a nuove nomine atte a ripristinare l'adeguata rappresentanza di genere.

I Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dallo statuto, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e indipendenza di giudizio, soddisfare i criteri di correttezza, competenza e disponibilità di tempo, nonché rispettare gli specifici limiti al cumulo degli incarichi.

Non possono essere nominati sindaci - e, se eletti, decadono dall'incarico - coloro per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti di idoneità all'incarico stabiliti dalle normative applicabili e dallo statuto.

Ciascun Sindaco è tenuto a fornire tempestiva comunicazione in merito a ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

ART. 18 BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con la durata dell'anno solare e pertanto si chiuderà il 31/12 di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede, nei modi e nei termini di legge, alla redazione del bilancio di esercizio, tenuto conto delle leggi speciali riguardanti le aziende assicurative.

ART. 19 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti previsti dalla vigente normativa.

ART. 20 UTILI SOCIALI

Gli utili netti risultanti dal Bilancio, regolarmente approvato, sono così ripartiti:

1. il 10% alla riserva legale fino al raggiungimento del limite imposto dall'art. 2430 C.C.;
2. il residuo agli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

ART. 21 LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società, per qualsiasi motivo, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi e delibera su quant'altro previsto dalla legge.

ART. 22 RECESSO

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

ART. 23 DOMICILIO DEGLI AZIONISTI

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro Soci.

ART. 24 DISPOSIZIONI GENERALI E NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, varranno le disposizioni di legge in vigore.